



DECRETO DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete di servizi per l'Impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 e, in particolare, l'articolo 11 che prevede che ciascuno Stato membro istituisce, senza indebito ritardo ed entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES.

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30" e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 7 e i relativi decreti attuativi.

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, e l'articolo 12 che disciplina l'accreditamento ai servizi per il lavoro e l'articolo 9, comma 1, lett. d), a norma del quale ANPAL ha il compito di coordinare le attività della rete EURES;

VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

VISTO il documento "Sistema per l'ammissione di Membri e Partners alla rete EURES ai sensi del Regolamento UE 2016/589";

CONSIDERATA l'approvazione in sede tecnica del suddetto documento da parte delle Regioni e delle Province Autonome nel corso della riunione del Comitato per le Politiche Attive del 3 maggio 2018;

VISTA l'approvazione della delibera n. 20/2018 relativa al "Sistema per l'ammissione di Membri e Partner alla rete EURES ai sensi del Regolamento UE 2016/589", da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL, nel corso della seduta del 23 maggio 2018;

VISTA l'istanza, presentata dal sig. Francesco VOLPENTESTA, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della PROJECTLIFE CALABRIA Coop Sociale a r.l., con sede legale a Rende (CS), partita IVA 02720900782, via Germania, 3 (di seguito l'Istante), ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE 2016/589, per l'ammissione come Membro alla rete EURES;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, nella quale l'Istante asserisce di possedere tutti requisiti previsti e di essere accreditato ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, ai sensi dell'art. 12, c. 1, del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accreditamento, con i seguenti provvedimenti n. 12347 e n. 15061 del 27 dicembre 2017 e n. 4092 del 2 maggio 2018;

VISTA la nota n. 2907 del 24/02/2020 di avvio del procedimento e di richiesta di ulteriori informazioni;

CONSIDERATA la necessità di acquisire ulteriori informazioni, in particolare con riguardo, alla natura dell'autorizzazione regionale ai fini del proseguo dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal sopra citato Sistema di ammissione;

VISTA la nota n. 3385 del 4/03/2020 di integrazione dell'istanza, inviata dall'Istante;

VISTA la nota n. 3433 del 4/03/2020 di richiesta di informazioni inviata al Line Manager della Regione Calabria, in particolare in merito alla natura dell'autorizzazione regionale e alla tipologia di servizi per i quali l'istante risultava autorizzato, con specifico riguardo all'attività di intermediazione;

CONSIDERATA la comunicazione del 10/03/2020 di sospensione dei termini di conclusione dell'istruttoria, in attesa delle informazioni richieste al Line Manager della Regione Calabria;

VISTA la nota n. 3857 del 18/03/2020 del Line Manager della Regione Calabria, con la quale si comunica che l'Istante risulta essere ente accreditato alla formazione e ai servizi per il lavoro con limitazione al territorio regionale, che opera in particolare nell'ambito delle politiche attive del lavoro solo per i

programmi Garanzia Giovani e Dote Lavoro, ma non nell'ambito di programmi di mobilità transnazionale;

CONSIDERATO che l'Istante non risulta iscritto alla sezione 3 (intermediazione) dell'Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro, non possedendone al momento i requisiti richiesti;

VISTA la nota di preavviso di rigetto n. 4082 del 25/03/2020, inviata ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 15/2005 di modifica della legge n. 241/90.

DECRETA

di non accogliere l'istanza presentata da Projectlife Calabria Coop Sociali con sede a Rende (CS) in quanto:

1. L'Istante risulta essere accreditato unicamente ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, ai sensi dell'art. 12, c. 1, del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accREDITamento. L'Istante non risulta iscritto alla sezione 3 (intermediazione) dell'Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro, non presentando al momento i requisiti richiesti ai fini della suddetta iscrizione;
2. La documentazione presentata dall'Istante volta a dimostrare i servizi resi ai datori di lavoro nell'ambito dell'attività di intermediazione risulta insufficiente;
3. L'Istante non risulta soddisfare il requisito "I soggetti devono dimostrare "comprovata" capacità di offrire servizi di corrispondenza delle offerte e domande di lavoro ed i servizi di sostegno o entrambi ...avere sedi o corrispondenti partner in almeno un altro Paese dell'UE e/o devono dimostrare di aver realizzato, o avere attivi, progetti di selezione o ricollocazione in ambito transnazionale nei Paesi dell'Unione Europea", in quanto, il partner europeo indicato non esercita la funzione di partner transnazionale per lo svolgimento di comprovata attività di intermediazione;
4. Nel complesso, quindi, l'Istante non presenta le caratteristiche necessarie per l'ammissione in veste di Membro EURES.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ANPAL, nell'apposita sezione EURES.

Tale decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente)

ai sensi del D.Lgs. 82/2005)